

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Mariano Sorrentino, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. *omissis*/2012 R.G., avente ad oggetto domande di nullità di clausole contrattuali, di accertamento e di ripetizione di somme indebitamente percepite, vertente: tra

**SOCIETÀ CORRENTISTA**

attrice

e

**BANCA**

Convenuta

**Conclusioni:** alla udienza dell'8.6.2017 le difese delle parti hanno versato le conclusioni rassegnate in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi (v. il relativo verbale di udienza).

**Motivi della Decisione**

Con atto di citazione notificato in data 16.5.2012 la SOCIETÀ CORRENTISTA, corrente in Salerno, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la BANCA, esponendo di avere intrattenuto diversi rapporti di conto corrente con la BANCA, ed in particolare il conto corrente ordinario n. *omissis*, recante un saldo negativo di euro 28.771,54 in base all'ultimo estratto di c.c. del 31.12.2011, e il conto anticipi n. *omissis*.

La società attrice ha impugnato la misura del credito vantato dalla banca, lamentando l'applicazione nel corso del rapporto di interessi, competenze e costi non concordati e comunque non dovuti, e in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse passivo maggiore di quello legale, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche con riferimento al periodo successivo alla delibera CICR del 9.2.2000, di interessi con valuta diversa da quella effettiva, di commissioni di massimo scoperto non dovute, anche per non esser stata indicata la percentuale di calcolo della CMS sul prospetto delle condizioni economiche.

Su tale base la società attrice ha chiesto di dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale delle clausole che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza, delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle clausole che prevedono la corresponsione della commissione di massimo scoperto e di tutte le altre spese e competenze a qualsiasi titolo pretese, delle clausole che prevedono la corresponsione dei cosiddetti giorni di valuta e di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla SOCIETÀ CORRENTISTA, ivi compresa la clausola di capitalizzazione trimestrale post delibera CICR, di accertare l'esatto saldo effettivo e di condannare la Banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e riscosse, nonché di accertare la prescrizione delle somme annotate per i titoli contestati negli estratti conto. Vinte le spese.

Instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 27.9.2012 la BANCA, la quale ha precisato preliminarmente che il conto anticipi veniva aperto nel 2005 ed estinto nel 2011, mentre il conto corrente ordinario veniva stipulato il 29.3.2005, sulla base di contratto contenente la minuta regolamentazione delle sue

*Senenza, Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, n. 198 del 16 gennaio 2018*

condizioni, ed era ancora in corso in quanto alla data del 30.6.2012 recava un saldo debitore. La difesa della banca ha in diritto sottolineato che la capitalizzazione trovava applicazione in modo bilaterale ed in perfetta aderenza alla normativa vigente, che le valute, gli interessi, le spese di conto e le CMS venivano applicati ed addebitati in esatta corrispondenza di clausole contrattuali scritte, che l'eccezione di prescrizione è inammissibile e che la pretesa di restituzione di somme indebitamente addebitate o riscosse non ha fondamento perché la banca non riscuote somme nella vigenza del rapporto ma incamera importi annotandoli in conto. Su tale base si è chiesto rigettarsi le domande attrici.

Nel corso del giudizio sono state depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito delle quali è stata disposta ed espletata CTU contabile, con la nomina del dott. *omissis*. All'esito del deposito in data 27.6.2014 il processo ha subito diversi rinvii ed all'udienza dell'8.6.2017 è stato assegnato a sentenza, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 gg. + 20 gg.).

Ebbene il Tribunale rileva un dato di fatto emerso in giudizio in termini certi: il conto corrente oggetto della vertenza non era chiuso al momento della proposizione della domanda.

La difesa della banca convenuta lo ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e la società attrice, pur sottacendo le implicazioni processuali, non ha contestato la circostanza, che ha comunque trovato conferma sul piano documentale, come da relazione di CTU, ove si è dato atto che:

- il rapporto di conto corrente anticipi su documenti veniva acceso in data 29.3.2005 e veniva estinto in data 17.8.2011 con saldo pari a zero;

- il conto corrente ordinario veniva aperto in data 29.3.2005 ma non risulta chiuso ed invero l'estratto conto più recente allegato in atti è quello alla data del 30.6.2012 (mentre la pendenza del giudizio risale al 16.5.2012), che evidenzia un saldo a debito della società correntista alla predetta data pari ad euro 30.393,79 (euro 29.530,97 oltre le competenze trimestrali liquidate dalla banca in euro 862,82 e non addebitate).

Deve per completezza osservarsi che trattasi di questione rilevabile di ufficio, in quanto inerente alla ammissibilità o meno dell'azione proposta.

Ebbene, il Tribunale al riguardo osserva che la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito e di rideterminazione del saldo sperimentata dall'attore, e non anche della (pregiudiziale) azione di nullità proposta dalla società attrice con riferimento alle clausole contestate.

Ed invero, l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista può agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso ed ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

*Senenza, Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, n. 198 del 16 gennaio 2018*

Ne discende che *“la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso incorso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda, posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda”*(Tribunale di Catanzaro, 5.4.2016, n. 581; così anche la sentenza del Tribunale di Monza del 25.1.2016, secondo la quale *“ove il conto corrente sia ancora in essere al momento della notifica della citazione e non estinto, la domanda di ripetizione dell'indebitato è inammissibile; del pari non può trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione del saldo, da depurarsi degli addebiti illegittimamente applicati poiché si tratta di una domanda non autonoma, ma strettamente connessa a quella conseguenziale volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla Banca dall'inizio del rapporto”*).

La citata giurisprudenza di merito è conforme all'insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 15.1.2013 n. 798, dove i giudici di legittimità, per quanto maggiormente interessa in questa sede, hanno espresso il principio che *“è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale”*.

La Corte di Cassazione ha richiamato l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione intervenuto in materia di prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebitato sulla necessità distinguere due tipologie di versamenti annotati in conto corrente (sent. 24418/2010): solo quando il correntista non ha un'apertura di credito oppure ha un'apertura di credito e ha superato i limiti della stessa, ogni versamento che sarà annotato a debito rappresenterà un pagamento in quanto sarà finalizzato a realizzare uno spostamento patrimoniale in favore dell'istituto di credito che ne accresce il patrimonio a detrimento del correntista stesso.

La Corte ha osservato che il presupposto per la restituzione dell'indebitato è che esista un pagamento, ossia un versamento solutorio effettuato in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato: *“nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”*

La Corte prosegue sostenendo che l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a dimostrare che a quell'annotazione abbia corrisposto un versamento solutorio e, quindi, un pagamento. Il correntista, dunque, sulla base di tali mere annotazioni (se del caso ricostruite da una consulenza contabile) non può agire per la ripetizione di un pagamento che non ha ancora effettuato. La Corte, infatti, e venendo in tal modo più precipuamente alla conclusione rassegnata in questa sede, precisa che: *“Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”*.

Il correntista, nel caso esaminato dalla Corte, esigeva la restituzione dell'importo corrispondente ad una parte della somma dei saldi debitori dei suoi conti correnti, adducendone l'illegittimità, senza tuttavia aver dimostrato di aver chiuso l'apertura di credito

*Senenza, Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, n. 198 del 16 gennaio 2018*

o anche il conto e di aver restituito alla Banca il complessivo saldo a debito. Egli non dava prova di quell'arricchimento indebito dell'Istituto di credito che gli avrebbe dato diritto a conseguire la restituzione, tant'è che la Corte territoriale aveva affermato che *“mancava la prova della corresponsione degli interessi, segnatamente evidenziando l'inconferenza della mera deduzione dell'illegittimità della clausola determinativa degli stessi, avuto riguardo all'oggetto dell'azione di ripetizione, rappresentato dal pagamento indebito e non già dal “debito sostenuto come illegale”*.

In definitiva, il correntista che intenda esigere la ripetizione dell'indebito adducendo l'illegittimità degli addebiti di interessi, c.m.s. e valute può farlo solo con riferimento a versamenti di carattere solutorio e ha l'onere di fornire la prova che tali pagamenti siano effettivamente avvenuti, cosa che accade con la chiusura dell'apertura di credito o del conto corrente e con la corresponsione alla Banca dell'eventuale saldo debitore.

Le domande di nullità (così come quelle di accertamento degli addebiti illegittimi perché non concordati e di accertamento del saldo seppur non finale) prescindono, invece, dalla chiusura o meno del rapporto al momento della proposizione, in quanto permane il concreto interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti comunque illegittimi al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.

Occorre allora verificare, sulla scorta delle risultanze della CTU contabile, se le singole clausole contestate dalla società attrice siano nulle o meno.

Ed invero il consulente ha dato atto che il modulo contrattuale di apertura del conto corrente n. *omissis* sottoscritto in data 29.3.2005 reca le seguenti condizioni:

- capitalizzazione: interessi debitori e creditori trimestrale;
- tasso loro creditore: 0,0000;
- tasso debitore: tasso nominale 13,1000 tasso effettivo 13,7577;
- commissione trim. di massimo scoperto: 1° comm 2,0000, 2° comm. 2,0000.

La banca ha prodotto anche la convenzione di conto corrente che espone le regole e le condizioni sia economiche che non economiche che disciplinano il rapporto di conto corrente di corrispondenza e un ulteriore modulo contrattuale contenente altre condizioni economiche regolanti il rapporto, concernente le spese di tenuta conto e le valute sui versamenti. La banca ha altresì prodotto documento di sintesi del c.c. e foglio informativo del conto corrente di corrispondenza Italia.

Il consulente ha illustrato anche le condizioni del contratto di apertura di credito dell'11.8.2005 e il contratto di affidamento del 23.6.2008, pervenendo alla conclusione che i contratti sono stati stipulati per iscritto, con indicazione delle condizioni economiche che disciplinano il rapporto e con previsione di un tasso di interesse ultralegale specificamente pattuito sin all'accensione del rapporto (p. 12 della relazione).

Tanto rilevato, va innanzitutto respinta la domanda di declaratoria di invalidità delle clausole di rinvio agli interessi ancorati agli usi di piazza, per la semplice ragione che i contratti bancari per cui è causa non contengono simili clausole, ma contengono una espressa pattuizione numerica degli interessi.

Il consulente ha poi evidenziato che tra le parti è stata efficacemente convenuta la clausola che attribuisce il diritto alla banca di variare unilateralmente le condizioni contrattuali e ha verificato comunque se le condizioni peggiorative in concreto applicate dalla banca fossero state comunicate o meno alla società correntista secondo quanto stabilito dall'art. 118 TULB.

Quanto all'andamento dei tassi debitori praticati durante il rapporto l'esperto ha rilevato che la banca:

Senenza, Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, n. 198 del 16 gennaio 2018

- ha applicato in concreto tassi debitori entro il limite del fido superiori a quelli convenuti per i seguenti periodi: dall'1.7.2008 all'1.12.2008, dal 31.3.2011 al 12.4.2011, dall'1.6.2011 al 3.4.2012 e dal 20.6.2012 al 30.6.2012, ma le condizioni peggiorative per la società correntista dei tassi debitori rispetto a quanto convenuto con il contratto originario e i successivi contratti di affidamento non risultano essere stati comunicati alla SOCIETÀ CORRENTISTA nel rispetto dell'art. 118 del TUB;

- ha applicato in concreto tassi debitori oltre il limite del fido superiori a quelli convenuti per i seguenti periodi: dall'1.7.2008 all'1.8.2008, dal 31.3.2011 al 12.4.2011, dal 31.3.2012 al 3.4.2012, ma le condizioni peggiorative per la società correntista dei tassi debitori rispetto a quanto convenuto con il contratto originario e i successivi contratti di affidamento risultano essere stati comunicati alla SOCIETÀ CORRENTISTA nel rispetto dell'art. 118 del TUB solo per il primo e il terzo dei suddetti periodi, in virtù della comunicazione contenuta nell'estratto conto al 31.3.2009, e non anche per il secondo.

Le doglianze dell'attore in ordine, dunque, all'applicazione di interessi superiori a quelli convenuti vanno reputate fondate nei limiti di quanto rilevato dal consulente.

In ordine alla eccezione di invalidità della pratica della capitalizzazione trimestrale, si rileva che il rapporto bancario veniva instaurato nel 2005 durante la vigenza della nota delibera del CICR del 9.2.2010.

È ormai consolidata la giurisprudenza che ha sancito la illegittimità della pratica anatocistica, fondata sull'antica ed ormai superata tesi che si fondasse su un uso normativo. Per quanto concerne però gli interessi successivi al luglio 2000, il dato normativo consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che detta periodicità sia pattuita e riconosciuta anche per gli interessi attivi (cfr. art. 25 comma 3 D.Lgs. 342/1999 di modifica dell'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993, cd. Testo Unico Bancario; Delibera del CICR 9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000).

Il legislatore, infatti, a seguito del nuovo orientamento della Corte di Cassazione sulla capitalizzazione trimestrale, col d.lgs. 342/99 ha modificato l'art.120 del d.lgs n.385/93 (Testo Unico Bancario), aggiungendo dopo il co. 1 il seguente: "*Il C.C.I.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori*".

L'art.120 T.U.B. ha, quindi, attribuito al C.I.C.R. il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Il C.I.C.R., in applicazione di tale norma, ha emesso la citata deliberazione 9/2/00, riconoscendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori in relazione alle diverse operazioni bancarie, introducendo la regola della reciprocità nel conteggio degli interessi, ove pattuita.

Ora, nel caso qui esaminato il rapporto bancario aveva inizio con la stipula del relativo contratto nel 2005, durante la vigenza della citata delibera e il CTU ha fornito risposta positiva in ordine al quesito formulatogli di verificare se la banca abbia capitalizzato gli interessi e se le clausole che prevedono l'anatocismo rispettino o meno le condizioni previste dalla delibera del CICR del 9.2.2000. Più specificamente, dall'analisi degli estratti conto il CTU ha accertato che le competenze (interessi debitori, c.m.s. e spese) relative al conto corrente ordinario n. *omissis* venivano addebitate con periodicità trimestrale ed anche le competenze (interessi debitori e spese) relative al conto corrente anticipi n. *omissis* venivano

Senenza, Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, n. 198 del 16 gennaio 2018

addebitate sul conto corrente ordinario n. *omissis* con periodicità trimestrale, per effetto di un giroconto. Analogamente, il CTU ha accertato che gli interessi creditori venivano accreditati con periodicità trimestrale nel c.c. ordinario, mentre la banca non accreditava gli interessi creditori nel cc anticipi, trattandosi di un conto fisiologicamente a debito. Il CTU ha ribadito le condizioni pattuite nel contratto di c.c. del 29.3.2005 in ordine alla periodicità di capitalizzazione degli interessi e ha definitivamente concluso che il contratto di apertura di cc del 29.3.2005 prevede la pattuizione di analoga periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e che in occasione dei saldi positivi del contratto del conto corrente ordinario la banca ha effettivamente capitalizzato trimestralmente gli interessi creditori (p. 18, 19 e 24 della relazione).

Le doglianze espresse dalla società attrice sul tema dell'anatocismo sono pertanto infondate.

Quanto alla invalidità della clausola sulla c.m.s., questo Tribunale aderisce all'orientamento secondo il quale la relativa clausola soddisfa l'esigenza di determinatezza dell'oggetto quando siano pattuiti il tasso di interesse e le modalità di calcolo.

In merito, il CTU ha dato atto che il contratto di conto corrente ordinario del 29.3.2005 non fornisce alcuna indicazione in ordine alle modalità di calcolo della c.m.s., limitandosi ad indicare l'aliquota convenuta, analogamente al contratto di apertura di credito dell'11.8.2005 e di affidamento del 23.6.2008 (p. 21). Il consulente per quanto concerne le modalità di calcolo ha verificato che la c.m.s. è stata di fatto calcolata sul massimo saldo debitore di ciascun trimestre, talvolta con applicazione di aliquote differenziate a seconda che il massimo scoperto fosse superiore o meno all'importo del fido deliberato pari ad euro 30.000,00 (p. 21).

Il Tribunale reputa allora nulle per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto le clausole relative alle c.m.s., con conseguente illegittimità dei relativi addebiti sul conto corrente.

In ordine alle spese, il consulente ha rilevato che le spese trimestrali di gestione complessivamente addebitate sul conto ordinario n. *omissis* risultano nei limiti di quanto convenuto con il documento contrattuale del 29.3.2005, fatta eccezione per la voce "Commissione di affidamento", addebitata dal I trimestre 2006 al I trimestre 2008 in mancanza di relativa pattuizione.

Le spese trimestrali di gestione, complessivamente addebitate sul conto anticipi n. *omissis* non risultano convenute.

Infatti il documento contrattuale del 29.3.2005, che contiene specifiche pattuizioni in merito alle spese da applicare al rapporto, si riferisce esclusivamente al conto ordinario n. *omissis*. Pertanto l'ipotesi di rielaborazione del saldo finale correttamente è stata elaborata senza applicazione delle spese per il conto anticipi n. *omissis* e con applicazione nei limiti di quanto convenuto per il conto ordinario n. *omissis*. Ogni altro addebito a tale titolo deve infatti considerarsi illegittimo.

In ordine alle valute, il consulente ha rilevato che le date di valuta, riguardanti la decorrenza degli interessi, praticate sul conto *omissis* corrispondono a quanto previsto in contratto per le spese attive e passive con la conseguenza che in sede di ricostruzione del rapporto non è stato necessario apportare alcuna variazione. Le date di valuta praticate sul conto anticipi n. *omissis* corrispondono sempre con la data contabile, data di esecuzione dell'operazione e conseguentemente non è stato necessario apportare alcuna variazione (p. 26).

È pertanto infondata la domanda di nullità delle relative clausole.

Senenza, Tribunale di Salerno, Giudice Mariano Sorrentino, n. 198 del 16 gennaio 2018

Il Tribunale reputa corretta la rideterminazione del saldo finale del conto ordinario n. *omissis*, avvenuta con applicazione dei seguenti criteri:

1. applicazione dei tassi debitori praticati dalla banca, nei limiti di quanto convenuto o di quanto validamente modificato nel corso del rapporto;
2. storno della commissione di massimo scoperto;
3. applicazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme nei limiti di quanto convenuto;
4. addebito delle spese trimestrali nella misura praticata dalla banca nei limiti di quanto convenuto;
5. capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori;
6. addebito trimestrale degli interessi rideterminati relativi al conto corrente anticipi n. *omissis*.

In applicazione dei suddetti criteri, il saldo del conto corrente ordinario n. *omissis* alla data del 30.6.2012 ammonta ad euro -24.240,70 a debito della società correntista, a fronte del saldo preteso dalla banca di euro - 30.393,79 (p. 27).

Il CTU, a seguito della contestazione del CTP della società attrice, il quale ha eccepito che la documentazione bancaria offerta dall'istituto di credito era in copia, ha operato una seconda ipotesi di calcolo con applicazione in particolare dei tassi legali per la determinazione degli interessi debitori, pervenendo ad un saldo a credito della società correntista pari ad euro 10.208,98 (p. 29).

L'ipotesi non è praticabile.

Va rilevato che l'eccezione di non conformità delle copie prodotte dalla banca dei contratti per cui è causa non è ammissibile perché è stata sollevata, stando a quanto evidenziato dal CTU, dal CTP, e non dal legale della società attrice, ed in ogni caso non è fondata perché non è specifica, nel senso che non spiega le ragioni per le quali la copia non sarebbe conforme all'originale e le singole parti che non sarebbero autentiche. Di conseguenza le copie offerte dalla banca sono perfettamente utilizzabili.

Le spese di lite vanno compensate, considerate le ragioni del decidere, in quanto alcune domande attrici sono state accolte ed altre dichiarate infondate ovvero inammissibili.

Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con decreto dell'1.7.2014, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali, fermo il vincolo di solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, respinta ogni altra istanza o eccezione, così decide:

- dichiara la nullità delle clausole relative alla pattuizione della c.m.s. nei rapporti bancari per cui è causa;
- dichiara che il saldo attivo corretto del rapporto di conto corrente ordinario n. *omissis* alla data del 30.6.2012 è pari ad euro 24.240,70 a debito della società correntista;
- dichiara inammissibile la domanda attrice di ripetizione dell'indebito;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio con decreto dell'1.7.2014, definitivamente e paritariamente a carico di entrambe le parti, fermo il vincolo di solidarietà nei rapporti tra le stesse e il consulente.

Salerno, 27.12.2017

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS